

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 13 MAGGIO 2015

Il giorno 13 maggio 2015 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sala del Parlamentino, si è tenuta la riunione della commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive integrazioni e correzioni.

Ordine del giorno:

- 1) Proposta ISTAT di aggiornamento di alcuni allegati al rendiconto;
- 2) Proposte delle Regioni di approfondimento di principi applicati vari;
- 3) Approfondimento sulla definizione Parere/Relazione dell'organo di revisione dell'Ordine Commercialisti;
- 4) Presentazione della matrice di correlazione del piano dei conti aggiornata.

Presenze:

Alla riunione, alla quale sono stati invitati anche i componenti supplenti, erano presenti:

MEF -RGS	Salvatore Bilardo	assente
MEF -RGS	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Daniela Collesi	
MEF -RGS	Emilia Scafuri	
MEF -RGS	Antonio Cirilli	
MEF -RGS	Alessandra Bonifazi	assente
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	
MEF -RGS	Antonella Celletti	assente
MEF -RGS	Massimo Anzalone	
PCM - Affari Regionali	Saverio lo Russo	assente
PCM - Affari Regionali	Olimpia Chianese	assente
M.Interno	Giancarlo Verde	assente
M.Interno	Massimo Tatarelli	
M.Interno	Maria Giovanna Pittalis	
M.Interno	Francesco Zito	
M.Interno	Michele Scognamiglio	
M.Interno	Roberto Pacella	
Corte dei Conti	Alfredo Grasselli	

Corte dei Conti	Ferone Rinieri	
Istat	Gerolamo Giungato	
Istat	Grazia Scacco	
Istat	Susanna Riccioni	assente
Istat	Luisa sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	assente
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	
Regione a statuto ordinario	Marcella Marchioni	
Regione a statuto speciale	Marco Spiga	
Regione a statuto speciale	Fulvia Deanesi	
UPI	Francesco Delfino	
UPI	Gianluigi Masullo	assente
ANCI	Alessandro Beltrami	assente
ANCI	Riccardo Mussari	
ANCI	Giuseppe Ninni	assente
ANCI	Michele Petrelli	
OIC	Massimo Tezzon	assente
OIC	Alessandro Sura	assente
CNDC	Marco Castellani	assente
CNDC	Paolo Tarantino	
CNDC	Luciano Fazzi	
CNDC	Luigi Puddu	
ABI	Rita Camporeale	assente
ABI	Carla Ottanelli	
Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	assente
UDITORI - BANCA D'ITALIA	Giorgio Ivaldi	assente
UDITORI -BANCA D'ITALIA	Stefano Ranucci	
MEF –RGS – Segreteria tecnica	Nadia Mosca	
MEF -RGS - Segreteria tecnica	Antonietta Francese	

1) Proposta ISTAT di aggiornamento di alcuni allegati al rendiconto

Dopo la ripresentazione della proposta di integrare lo schema di rendiconto, al fine di consentire la rappresentazione contabile dei risultati di cassa negli allegati d) e e), i rappresentanti del Ministero dell'Interno confermano la fattibilità e l'impegno a variare il certificato di conto consuntivo per rispondere alle necessità rappresentate dall'ISTAT nelle more dell'obbligatorietà degli aggiornamenti, già approvati, degli schemi di bilancio relativi al rendiconto.

Preso atto della possibilità di adeguare lo schema di certificato di consuntivo all'aggiornamento richiesto da ISTAT la Commissione concorda di attribuire agli enti locali la facoltà di rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto richiesto da ISTAT all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT".

Per le regioni, la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto decorre dal 2016, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2015 aggiornati a decorrere dall'esercizio 2015.

2) Proposte delle Regioni di approfondimento di principi applicati vari

Prima dell'esame delle proposte, facendo seguito agli approfondimenti effettuati in occasione della precedente riunione riguardanti la disciplina delle garanzie prevista dall'articolo 3, commi 16 e successivi, della legge n. 350 del 2003, come modificata e integrata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, i rappresentanti delle regioni chiedono se tale normativa si applica anche alle garanzie rilasciate dalle società controllate o partecipate delle regioni. Previo esame dell'articolo 3, comma 16, della legge 350/2003, la Commissione conferma che i destinatari della richiamata disciplina sono solo le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, escluse le società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici.

La prima proposta delle regioni, concernente il rinvio del termine per la presentazione del DEFR e del DUP, dopo ampio dibattito, non viene condivisa dalla Commissione in quanto prevede la presentazione dei documenti di programmazione in prossimità della presentazione del bilancio di previsione, rendendoli più simili a "note integrative" del bilancio piuttosto che documenti di programmazione. Tuttavia, la Commissione condivide le difficoltà rappresentate dalle Regioni, in merito alla presentazione del DEFR e del DUP nel corso dell'esercizio 2015, a causa delle incertezze del quadro normativo e contabile che, ad esempio, per gli enti locali hanno dato luogo all'Intesa in Conferenza Stato Città del 7 maggio u.s. concernente l'ulteriore rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2015, che verrebbe a coincidere con il termine di presentazione del DUP 2016-2018.

Pertanto la Commissione, con riferimento all'esercizio 2015, ritiene opportuno proporre il rinvio del termine per la presentazione del DEFR 2016-2018 e del DUP 2016-2018 alla data del 31 ottobre 2015, termine previsto per la presentazione del bilancio di previsione.

La Commissione, preso atto che il DUP può essere rinviato secondo le modalità previste dall'articolo 151 del TUEL (decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia

e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) propone la modifica del termine di presentazione del DEFR al 31 ottobre 2015 con l'emanazione urgente di un secondo decreto di aggiornamento del d.lgs. n. 118 del 2011 e successive correzioni e integrazioni.

La Commissione procede poi all'esame delle proposte di modifica del principio contabile applicato della programmazione dei rappresentanti delle Autonomie speciali e approva le seguenti:

a) "5.2 Finalità

Il DEFR definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione. I procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali dell'ente devono necessariamente partire dal DEFR e fare riferimento agli indirizzi generali definiti all'inizio della legislatura regionale.

Il DEFR ha le seguenti finalità:

- **rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei ~~decidere~~ i programmi da realizzare e i relativi contenuti all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi ~~delle relative previsioni di spesa e delle relative modalità di finanziamento~~;**
- orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi all'interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione."

b) al punto 7, pag. 8, dell'Allegato n. 4/1: "... Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR **e la relativa Nota di aggiornamento**".

La Commissione procede infine all'esame della proposta di modifica del principio applicato della programmazione n. 11, che individua il termine per l'approvazione del piano dei risultati delle regioni con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 41 del DLgs 118/2011: "*Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità previste dall'articolo 18-bis*".

La Commissione approva la seguente modifica del principio applicato della programmazione n. 11: "*Alla fine di ciascun esercizio finanziario **gli enti locali allegato il Piano dei risultati al bilancio consuntivo, mentre le regioni lo trasmettono al Consiglio entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto è allegato il Piano dei risultati***".

3) Approfondimento sulla definizione Parere/Relazione dell'organo di revisione dell'Ordine Commercialisti

Dopo la presentazione e l'esame della richiesta dei dottori commercialisti in merito la Commissione concorda nel ritenere che la relazione del collegio dei revisori, allegato del bilancio, riporta il parere dell'organo di revisione.

La Commissione concorda altresì nel ritenere che i riferimenti all'organo di revisione dei principi contabili applicati debbano riferirsi anche ai casi di collegio imperfetto quando previsti dalle norme.

La Commissione approva pertanto la modifica del principio applicato della programmazione n.9.2 e 9.3 come segue:

9.2 La procedura di approvazione del bilancio di previsione delle regioni

Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato, la giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a fini conoscitivi, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo.

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;*
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;*
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;*
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;*
- e) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;*
- f) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);*
- g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;*
- h) la nota integrativa;*
- i) la relazione del collegio dei revisori dei conti *che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.***

9.3 La procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali

Entro il 15 novembre di ogni anno la giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo.

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;*
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;*

.....

m) *la nota integrativa;*

n) *la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.*

4) Presentazione della matrice di correlazione del piano dei conti aggiornata

Vengono presentati gli aggiornamenti della matrice di correlazione del piano dei conti e dopo ampia discussione la Commissione, concernente l'opportunità di rendere obbligatoria o meno l'adozione della matrice, si invitano i componenti a inviare osservazioni e suggerimenti, in modo da consentire, in occasione della prossima riunione della Commissione di disporre la pubblicazione della versione aggiornata della matrice nel sito internet dedicato all'armonizzazione contabile degli enti territoriali, senza renderne obbligatoria l'adozione.

La riunione termina alle ore 14,00.